



Nota congiunta

DETRAZIONE IVA: INVIATA NUOVA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE UE

Chiediamo, senza eccezioni, il rispetto dei principi su cui si fonda l'imposta

Roma, 09/03/2020. È stata spedita oggi la nuova missiva ANC e Confimi indirizzata alla Commissione UE per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della disciplina Iva nazionale in materia di detrazione. La problematica è limitata alle situazioni riconducibili alle fatture di fine anno il cui possesso, inequivocabilmente tracciato in regime di fatturazione elettronica, si perfeziona nei primi giorni del nuovo anno e, per i soggetti che hanno cessato l'attività il 31/12/2019, si presume anche la violazione del principio di effettività del diritto o comunque del principio di proporzionalità laddove si ipotizzino soluzioni attraverso istanze di rimborso anomalo. Ancora più complessa risulta la situazione nel caso in cui l'acquisto pagato e fatturato nel 2019, ma con fattura elettronica recapitata a inizio 2020, riguardi operazioni in inversione contabile.

La norma incriminata è l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, nella parte che segue: ***“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.***

Sul fatto che non contrasti con i principi unionali il D.P.R. n. 100/98 nel riconoscere la possibile retro imputabilità al mese di effettuazione delle fatture passive il cui possesso si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (più precisamente entro il 15 del mese successivo), la Commissione si è già espressa (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) in risposta alla sollecitazione avanzata da ANC e Confimi nel contesto dell'istruttoria della precedente denuncia presentata a maggio 2017¹.

Quello che non è comprensibile è che, per l'effetto della citata eccezione, questo principio funzioni per la norma nazionale solamente 11 mesi su 12. Non vi sono motivi, infatti, se non quelli iniquamente riconducibili al fatto che l'Erario punta a far temporaneamente cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi; il principio di neutralità vieta però che l'Iva gravi sugli operatori intermedi poiché l'Iva è un'imposta sui consumi che deve gravare solo sui consumatori finali.

Abbiamo responsabilmente atteso anche la conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto milleproroghe) ma nulla di fatto: anche l'emendamento 4.024 al disegno di legge C.2325 di conversione del “milleproroghe”, che proponeva di abrogare detta eccezione, è stato infatti dichiarato “inammissibile” per veti superiori.

Si tratta di una situazione palesemente irrazionale che a nostro giudizio viola anche principi di matrice costituzionale quali quello di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Purtroppo l'esperienza italiana insegna che è poco proficuo affidare ed invocare il rispetto di detti principi (basti pensare a quante volte legislatore e Amministrazione finanziaria hanno disatteso i principi dello Statuto del Contribuente che, per inciso, il prossimo luglio compirà i suoi primi poco esaltanti 20 anni) e pertanto, come annunciato lo scorso gennaio (comunicato congiunto del 21/1/2020), abbiamo nostro malgrado ritenuto necessario adire nuovamente la Commissione UE nell'auspicio di richiami sovranazionali al rispetto dei principi su cui si fonda l'imposta.

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Flavio Lorenzin

Vice Presidente Confimi Industria – Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa Privata - con delega alle semplificazioni e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

¹ Denuncia che riguardava la presunta violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017.

Gli esempi inviati alla Commissione UE

Esempio	Esigibilità Iva per l'Erario	Detrazione per il cessionario/committente soggetto passivo che subisce la rivalsa	Contrasto con i principi unionali dell'Iva
1 Fattura elettronica datata 30/11/2019 e relativa a prestazioni pagate in tale data ma arrivata al committente - tramite SdI - il 1/12/2019	Novembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/12/2019)	Poiché la fattura è arrivata al committente prima del 15/12 (ossia in tempo utile per la liquidazione periodica Iva) e si riferisce ad operazioni di novembre la detrazione (previa annotazione) può essere effettuata già nel mese di novembre 2019	No, il principio di neutralità è rispettato
2 Fattura elettronica datata 31/12/2019 e relativa a prestazioni pagate in tale data ma arrivata al committente - tramite SdI - il 1/1/2020	Dicembre 2019 (il fornitore deve versare l'Iva entro il 16/01/2020)	Il committente, che ha concretamente subito la rivalsa in data 2019, non può esercitare la detrazione in detto anno ma solo nel 2020 rimanendo quindi temporaneamente inciso dell'Iva	Violazione del principio di neutralità e di equivalenza (rispetto al caso precedente)
3 Stesso esempio del caso 2 ma riferito a un contribuente che ha cessato la propria attività in data 31/12/2019		Il contribuente si trova nell'impossibilità di esercitare la detrazione ex articolo 19 D.P.R. 633/72 nel 2020 (*)	Come sopra, più violazione principio effettività o comunque di proporzionalità (**)
<p>(*) In senso analogo senso restrittivo l'AdE ha negato, ad un forfettario, la detrazione dell'Iva su un credito (sorto in regime ordinario) non riscosso per infruttuosità della procedura; per non incorrere nella violazione del principio di neutralità in detto caso l'AdE ha tuttavia riconosciuto al forfettario la possibilità di presentare richiesta di rimborso anomalo ex articolo 30-ter D.P.R. 633/72 (risposta d'interpello n. 190/2019).</p> <p>(**) Il riconoscimento della detrazione retroimputabile a dicembre consentirebbe, invece, un normale recupero in sede di liquidazione o dichiarazione annuale senza generare complicazioni inutili.</p>			